

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta » (948-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1476  
TANGA, relatore alla Commissione . . . . . 1476

##### Discussione e approvazione:

« Equiparazione dei documenti per la pesca » (2188) (D'iniziativa dei deputati Ballarin ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1467, 1468  
AVEZZANO COMES, relatore alla Commissione 1467  
LUCCHESI, sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . . 1468  
SEMA . . . . . 1467

##### Discussione e rinvio:

« Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2189) (D'iniziativa

dei deputati Marzotto Caotorta ed altri)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1473, 1474, 1475 e passim  
CROLLALANZA . . . . . 1474  
DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti . . . . . 1475  
MADERCHI . . . . . 1474, 1475  
PISCITELLO . . . . . 1476  
SANTALCO, relatore alla Commissione . 1473, 1476  
SGHERRI . . . . . 1474, 1476

##### Discussione e approvazione con modificazione (1):

« Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina » (2192):

PRESIDENTE . . . . . 1456, 1458, 1459 e passim  
ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . . 1459, 1460, 1461 e passim

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relativa a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

ARNONE, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	Pag. 1456 1459, 1460 e <i>passim</i>
CROLLALANZA . . . . .	1462, 1464
DE CAROLIS . . . . .	1458, 1464, 1466
MADERCHI . . . . .	1459
SAMONÀ . . . . .	1459, 1462

**Discussione e approvazione:**

« Studi e ricerche nel settore della pesca marittima » (2302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> 1468, 1470 1471 e <i>passim</i>	
AVEZZANO COMES . . . . .	1470
CROLLALANZA . . . . .	1471
LUCCHESI, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	1471
SEMA . . . . .	1468
ZACCARI . . . . .	1470

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

GROSSI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina » (2192)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

Su tale disegno di legge ci sono pervenuti, in senso favorevole, i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Do la parola al relatore, senatore Arnone.

ARNONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la natura fisica del territorio italiano è una dura realtà, come diffusamente mostrano i disastri recenti e quelli del passato, di cui esistono notizie storiche e testimonianze geologiche. Fra tutti i fattori fisici, che in varia misura hanno condizionato lo sviluppo civile delle popolazioni italiane, la struttura geologica della penisola ha svolto un ruolo eminentemente negativo. Terremoti e maremoti, frane, alluvioni, eruzioni vulcaniche hanno distrutto vite umane, sconvolto l'economia di vaste zone, determinato, in mancanza di una organica pianificazione territoriale a scala nazionale, l'abbandono delle montagne e delle colline e, di conseguenza, l'intenso inurbamento in pianura e l'aggravarsi delle condizioni fisiche dei territori rimasti spopolati.

Questa è una triste realtà soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, formato da strutture geologiche e da terreni particolarmente accidentati. Qui in maniera ancora più grave gli squilibri territoriali hanno inciso profondamente nell'assetto socio-economico e possiamo affermare che le condizioni del territorio e una mancata pianificazione dello stesso hanno contribuito notevolmente al fallimento della politica meridionalista, se mai una ce n'è stata.

Il Ministero dei lavori pubblici trasferite alcune competenze alle Regioni ed in procinto di trasferirne altre per adempiere al dettato costituzionale, è stato designato come il dicastero che dovrà promuovere studi e programmare gli interventi sul territorio, inteso come componente essenziale dell'equilibrio ecologico. Esso ha perciò di fronte a sé compiti molto grandi, di estrema importanza e attualità, poichè dalla loro soluzione dipendono il progresso economico e sociale del Paese e il cammino stesso della nostra civiltà.

In tutta questa ampia problematica si distingue per la sua gravità il tema dei terremoti. Lo studio degli eventi sismici e della difesa dagli stessi permette di scegliere in maniera adeguata i siti dei nuovi insedia-

menti civili e industriali (si pensi al problema della localizzazione delle centrali nucleari), nonché la possibilità di una progettazione edilizia che salvaguardi le persone e le cose dagli effetti del sisma, pur nella ricerca della massima economia dei materiali.

Tali intendimenti hanno sempre ispirato in questi ultimi anni la politica del Ministero dei lavori pubblici, il quale, utilizzando le attuali esigue strutture tecniche, ha già dato vita ad una prima rete accelerometrica formata da apparecchi che registrano le accelerazioni subite dal suolo e dai manufatti che vi si trovano, in occasione di scosse sismiche. Questa rete al momento comprende 48 stazioni sulle 100 previste. Con questo sistema pur parziale di controllo è già stato possibile acquisire una prima serie di risultati, quali la registrazione del sisma che colpì l'anconetano e di altri fenomeni minori a Reggio Calabria, Ariano Irpino, eccetera. Bisogna aggiungere che il Ministero dei lavori pubblici in queste occasioni ha avuto bisogno, perdurando le proprie carenze tecniche, della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica.

Un primo risultato concreto di questa ancora embrionale attività è l'attuale legislazione sismica che, correggendo vecchie impostazioni dettate dall'esperienza e viziate da criteri meramente ingegneristici, e quindi distaccati dalla vera natura dei terremoti che è quella geologica, e sfruttando i dati rilevati da efficienti reti accelerometriche esistenti all'estero (come in USA, in Giappone, eccetera) ha permesso di travalicare gli angusti limiti delle vecchie leggi, liberalizzando certi tipi di edifici — alla luce anche di un più razionale impiego del cemento armato — con enormi vantaggi economici per le zone interessate (si pensi che le più estese zone sismiche sono nel Mezzogiorno d'Italia), e garantendo nel contempo lo stesso grado di sicurezza.

Di fronte a questi primi risultati pratici sta l'accennata carenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici, soprattutto nel settore delle scienze geologiche e fisiche, discipline indispensabili per affrontare lo studio dei sismi.

Col presente disegno di legge si propone l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico che appare idoneo a portare avanti e a sviluppare le attività di studio sopra accennate e che potrebbe avviare altre utili ricerche, che in Italia non sono state ancora affrontate. Un tale organismo, che è previsto operante presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non contrasta con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che regola il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, in quanto i fenomeni sismici vanno studiati su vaste estensioni territoriali che non possono essere certo racchiuse entro confini amministrativi.

Quanto agli articoli del disegno di legge si può dire molto sinteticamente che essi si riferiscono alla struttura del servizio che si intende istituire, alla qualificazione, specializzazione e aggiornamento del personale, alle specifiche competenze del Ministero dei lavori pubblici in occasione di sismi di estensione ed entità particolarmente gravi, alle modalità da seguire per la concessione di contributi ai privati che intendano riparare i fabbricati danneggiati, alla istituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli interventi previsti nell'articolo 7.

L'articolo 11 prevede lo stanziamento straordinario di 30 miliardi da dividere in 4 anni (dal 1975 al 1978) per interventi a favore di dieci comuni dell'Alta Valnerina in provincia di Perugia duramente colpiti dal sisma del 2 dicembre 1974 e giorni successivi.

L'articolo 12, infine, prevede lo stanziamento occorrente nell'esercizio 1975, che ammonta a lire 7.500 milioni.

In conclusione faccio presente che, avendo notato, grazie alla preziosa collaborazione del segretario della nostra Commissione dottor Affinita, numerose inesattezze nel testo del disegno di legge in esame, presenterò alcuni emendamenti di carattere formale; presenterò inoltre un emendamento di carattere sostanziale all'articolo 4.

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Arnone della sua dettagliata relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**D E C A R O L I S .** Desidero esprimere il mio consenso all'istituzione del servizio sismico nazionale per i motivi che sono stati ampiamente illustrati dal relatore. Sono d'accordo anche sulla creazione di un meccanismo — è questo un altro aspetto molto rilevante del disegno di legge — che eviti il continuo ricorso ad una produzione legislativa frammentaria in materia di calamità naturali.

Il provvedimento al nostro esame, delegando innanzitutto al Presidente del Consiglio dei ministri — su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro — la determinazione dei terremoti che siano di estensione e di entità particolarmente gravi e autorizzando il Ministero dei lavori pubblici a compiere interventi straordinari che, come è stato ricordato nella relazione, avvengano nel pieno rispetto delle competenze regionali, rappresenta uno strumento senz'altro più agile e consentirà di intervenire con maggiore tempestività evitando i ritardi che si sono verificati in casi di questo genere.

Esprimo il mio consenso anche agli obiettivi e alle forme degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge.

Vorrei sottolineare, per quanto riguarda l'articolo 11 — che reca norme riguardanti gli eventi sismici verificatisi il 2 dicembre 1974 e nei giorni successivi nei comuni dell'Alta Valnerina, in provincia di Perugia, in Umbria — l'opportunità di prevedere qualche norma speciale transitoria. In tal senso mi riservo di presentare degli emendamenti. Infatti, per quanto concerne i movimenti sismici citati nell'articolo, la individuazione dell'estensione e dell'entità particolarmente gravi e del territorio avviene già per legge. Per questa ragione sarebbe del tutto superfluo il decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro del tesoro. Resterebbero da determinare i termini e gli uffici ai quali rivolgere le domande da parte dei privati per la conces-

sione dei contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 7. Infatti, nell'articolo 9 si stabilisce che le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 8 devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in questo caso, come ho già detto, sarebbe inutile ai fini della determinazione della entità del sisma.

Quindi, per quanto riguarda l'individuazione dei termini e degli uffici — cosa quest'ultima peraltro piuttosto facile in quanto si tratta dell'ufficio del genio civile di Perugia — sarebbe opportuna una norma speciale e transitoria da inserire nel testo dell'articolo 11. Naturalmente restano applicabili tutti gli altri articoli e innanzitutto l'articolo 7, che rappresenta l'articolo base e in particolare il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 relativo alla possibilità di corrispondere anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato ai proprietari che ne facciano richiesta e l'erogazione della parte residua del contributo in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio del genio civile.

Vorrei anche suggerire, se il Governo e il relatore sono d'accordo, trattandosi in questo caso di un sisma che si è già verificato ormai da quasi un anno, di inserire nel testo del disegno di legge la norma che fu approvata a suo tempo con la legge 12 maggio 1973, n. 205, che convertì con modificazioni il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana. Mi riferisco cioè alla norma che fu aggiunta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge che ho citato: i proprietari che abbiano già iniziato od eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma previsto dall'articolo 11 del disegno di legge che stiamo discutendo, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 7 del disegno di legge entro i termini che saranno indicati dal-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

l'emendamento che mi appresto a predisporre. Occorre precisare, poi, che l'apposita perizia di spesa è approvata dal competente ufficio del genio civile.

Non ho altro da aggiungere.

M A D E R C H I . Intervengo per esprimere la nostra adesione al disegno di legge in discussione che va incontro ad una esigenza vivissima presente nel nostro Paese purtroppo in conseguenza della natura del territorio ma anche dell'incapacità degli organi governativi di fronteggiare la situazione con strumenti adeguati.

Finalmente è prevista la realizzazione di una struttura tecnica, come il servizio sismico, che, ci auguriamo, possa estendersi e rafforzarsi fino ad utilizzare tutte le risorse che la tecnica e la scienza mettono oggi a disposizione. Il nostro Paese dovrebbe anzi seguire l'esempio di altri Paesi nei quali si è arrivati addirittura ad adottare sistemi di preallarme per prevenire gli effetti dannosi dei sismi.

Infine, il disegno di legge mette ordine nella legislazione dettando norme più rispondenti all'esigenza di affrontare adeguatamente i gravi danni che i movimenti sismici arrecano.

S A M O N À . Vorrei fare una sola osservazione sul testo dell'articolo 5. A me sembra che la parola « anche » è un po' ambigua.

Considerando che la progressiva specializzazione del personale da adibire al servizio sismico rappresenta l'esigenza più importante, vorrei proporre che essa avvenga senz'altro attraverso appositi corsi.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. A me sembra, invece, che detta congiunzione sia necessaria. La progressiva specializzazione del personale addetto al servizio sismico sarà curata « anche » con corsi di aggiornamento.

S A M O N À . La mia preoccupazione è che la parola « anche » possa essere interpretata come una facoltà di istituire detti corsi e, quindi, che gli stessi non vengano

poi organizzati. Sono dell'opinione di sostituirla almeno con un'altra espressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. La mia replica sarà brevissima. Sono d'accordo sulle considerazioni fatte dal senatore De Carolis e mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti che egli intende presentare.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Samonà, relativa alla soppressione della congiunzione « anche » nel testo dell'articolo 5, ritengo che la proposta derivi, forse, da una non attenta lettura del testo dell'articolo stesso. A me pare che non viene negata la possibilità di effettuare viaggi all'estero, specialmente in Giappone e in Unione Sovietica che sono i Paesi all'avanguardia in materia di sismica, o di dotare i geologi e i tecnici che verranno assunti, di strumenti di cultura idonei alla loro progressiva specializzazione anche con corsi di perfezionamento; tuttavia non è esclusivamente questo lo strumento che fa conseguire la specializzazione o che migliora le qualità culturali e tecniche del personale.

Sono dell'opinione, per questo, di mantenere la parola « anche ».

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A conclusione di questo interessante dibattito il Governo non può far altro che ribadire il proprio avviso favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il Servizio sismico con compiti di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme tecniche e delle classifica-

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

zioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Servizio sismico cura:

il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi ed elaborazione dei dati;

lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione* Onorevole Presidente, nel tentativo di migliorare sotto il profilo formale il testo di tale articolo proporrei all'attenzione della Commissione alcune modificazioni: al primo comma bisognerebbe sostituire le parole « con compiti » con le altre: « cui spetta il compito »; inoltre, la parola « tecniche » andrebbe soppressa; al secondo comma, secondo alinea, la parola « ed » andrebbe sostituita con le altre « e la »; alla fine dell'articolo, la parola « studi » andrebbe preceduta dall'altra « gli »

**A R N A U D**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole a tali modificazioni formali.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « con compiti » con le altre: « cui spetta il compito », proposto dal senatore Arnone al primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto al primo comma dell'articolo, pressivo della parola « tecniche ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo della congiunzione « ed » con le parole

« e la », di cui al secondo alinea del secondo comma.

(È approvato).

Infine, metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire, alla fine dell'articolo, la parola « gli » prima di quella « studi ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive forniti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.

Il Comitato di cui al comma precedente è composto da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da non più di 4 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applicano le disposizioni concernenti il trattamento economico previsto per gli analoghi membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro dei lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con Enti ed Istituti specializzati.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione* Al primo comma di tale articolo proporrei di sostituire la parola « forniti » con l'altra, « stabiliti », che mi sembra più proprio. Come si vede, si tratta di una modificazione formale.

Al secondo comma non è precisato il numero dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici che dovranno far parte del

comitato tecnico-scientifico ed appare inoltre incongrua la formulazione del periodo relativo al trattamento economico degli esperti. Propongo pertanto di sostituire tale comma con il seguente: « Il comitato di cui al comma precedente è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417 ».

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che le modificazioni proposte siano opportune e pertanto mi dichiaro favorevole al loro accoglimento

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Arnone tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 2, la parola « forniti » con l'altra « stabiliti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero secondo comma dell'articolo 2, del quale ha dato lettura il senatore Arnone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### Art. 3.

Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad Enti territoriali, ad Osservatori o Istituti universitari.

(È approvato)

### Art. 4.

Il personale da adibire al Servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto dai ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero dei lavori pubblici il Ministero stesso è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di n. 12 laureati in fisica e scienze geologiche da destinare al Servizio sismico.

A R N O N E , *relatore alla Commissione*. Al primo comma di tale articolo propongo di sostituire la parola « dai » con l'altra « nei ».

Al secondo comma è preferibile riformulare la prima parte nel modo seguente: « Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, eccetera ». Il resto del comma rimarrebbe quindi immutato.

Propongo poi di aggiungere il seguente comma: « In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica-direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al Servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni ».

Vorrei aggiungere poche parole ad illustrazione di tale emendamento aggiuntivo.

Per il funzionamento del servizio sismico, come abbiamo già detto, è rilevante la opera di geologi oltre che di fisici. Ebbene, il Ministero dei lavori pubblici ha in servizio nel ruolo 5 geologi, di cui 2 assunti circa dieci anni fa per la redazione del piano generale degli acquedotti e 3 assunti sette anni fa per le zone terremotate della Sicilia. Ciascuna di queste persone si è specializzata nel settore di propria competenza rendendosi indispensabile all'Amministrazione.

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

Da lunghi anni essi hanno maturato l'anzianità necessaria per entrare nei ruoli organici dello Stato, ma tale collocazione non è stata possibile perchè l'attuale organico prevede soltanto una loro possibile assegnazione al gruppo B, cioè come impiegati di concetto, mentre costoro sono laureati, sono geologi.

Pertanto, con l'emendamento proposto si darebbe un giusto esito alle aspirazioni di questi geologi non di ruolo che da dieci anni svolgono un apprezzato lavoro. Se non altro tale atto, signor Presidente, costituirebbe una economia trovandosi al Ministero già coperti 5 dei 12 posti previsti per il servizio sismico presso il quale queste 5 persone trasmigrerebbero.

**CROLLALANZA.** Onorevole Presidente, colgo l'occasione offertami dall'emendamento proposto dal senatore Arnone per allargare il discorso che concerne il servizio geologico.

Nel caso presente si intende provvedere ad una esigenza relativa al problema sismico, ma la realtà è che il Ministero dei lavori pubblici non dispone affatto di una organica sistemazione del servizio geologico con riferimento a tutti i settori nei quali tale servizio è invece indispensabile.

Considerando che stiamo avviandoci verso una sistemazione idro-geologica del nostro territorio, dobbiamo considerare anche che ciò presuppone non soltanto personale con un'adeguata qualificazione dal punto di vista della specializzazione idraulica, ma personale preparato per quanto riguarda i problemi geologici. Il Ministero dei lavori pubblici, in altri termini, deve disporre di un organico adeguato a queste nuove esigenze senza la necessità di ricorrere, di volta in volta ed a seconda delle circostanze, al Ministero dell'industria presso il quale vi è un servizio di geologi che vengono « prestati » ai lavori pubblici per taluni lavori.

Rivolgo quindi un invito al Ministero dei lavori pubblici affinché predisponga un disegno di legge che preveda la sistemazione definitiva ed organica del servizio geologico su scala nazionale.

**A R N A U D**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara d'accordo con l'emendamento illustrato dall'onorevole relatore e prende nota delle osservazioni svolte dal senatore Crollalanza.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Arnone all'articolo 4, tendente a sostituire, al primo comma, la parola « dai » con l'altra « nei ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo della prima parte del secondo comma, così come letto poc'anzi dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il comma aggiuntivo del quale ha dato lettura il senatore Arnone, che verrebbe a costituire il terzo comma dell'articolo 4.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 5.

La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi da istituire, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con Istituti pubblici specializzati.

**A R N O N E**, relatore alla Commissione. A tale articolo propongo di sostituire le parole « da istituire » con l'altra: « istituiti ».

**S A M O N A.** Vorrei un chiarimento: quali sono questi istituti pubblici specializzati di cui si parla all'articolo 5? Dovremmo infatti conoscerli o, per lo meno, si dovrebbe precisare a quale tipo di istituti ci

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

si riferisce: a quelli universitari, per esempio?

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione.*  
A proposito di questo, ricordo che già nella mia relazione avevo sottolineato che attualmente il Ministero, a causa della carenza di attrezzature specifiche, è costretto a rivolgersi per esempio all'Istituto nazionale di geofisica; potrebbe anche rivolgersi agli istituti universitari che si interessano della materia.

**A R N A U D**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anzichè dire « ... Istituti pubblici specializzati », si potrebbe dire, per meglio precisare lo spirito della norma: « ... Istituti pubblici altamente specializzati ».

**P R E S I D E N T E**. Credo che la precisazione proposta dal rappresentante del Governo sia opportuna.

Pochè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal rappresentante del Governo

(*È approvato*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

Le spese relative ai servizi di cui ai precedenti articoli gravano sui normali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione.*  
Anche qui una modifica di carattere formale: propongo di sopprimere la parola « normali », del tutto superflua.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emenda-

mento soppressivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Per opere di soccorso e di ricostruzione relative a terremoti che abbiano a verificarsi a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che siano di estensione ed entità particolarmente gravi, dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare interventi straordinari, di cui all'articolo 8, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativi:

a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) alla sistemazione e alla riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili;

e) alla erogazione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione.*  
Nel primo comma, al decimo rigo, manca l'articolo « gli » davanti al sostantivo « interventi ». Inoltre la dizione della lettera a) contiene l'espressione: « ... opere di conto dello Stato » che non mi sembra troppo chia-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

ra. Tuttavia devo precisare che mi è stato detto trattarsi di gergo corrente, quindi si potrebbe lasciare così.

**PRESIDENTE.** In realtà l'espressione non mi sembra molto felice. Si potrebbe dire: «...opere di pertinenza dello Stato».

**CROLLALANZA.** Stiamo attenti a non creare complicazioni perchè esistono opere in cui lo Stato è direttamente interessato e opere che lo Stato finanzia soltanto, di cui cioè lo Stato si assume soltanto l'onere finanziario e basta.

**ARNONE, relatore alla Commissione.** Non vorrei che cambiando espressione si finisse col ridurre l'ampiezza delle possibilità di intervento.

**DECAROLIS.** Ricordo che nel decreto-legge 16 marzo 1973 è stata usata la stessa dizione: «...ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato». In questo caso quindi è stata praticamente ripresa la terminologia usata nell'articolo 2 del citato decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Possiamo lasciare le cose come stanno. Comunque il rilievo lo abbiamo fatto ed è bene che rimanga agli atti della Commissione.

**ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Anche io sarei del parere di lasciare il testo come è, proprio in considerazione della sua voluta indeterminazione.

**ARNONE, relatore alla Commissione.** Inoltre, alla lettera *b*) manca la preposizione articolata «alla» prima della parola «ricostruzione» e nella lettera *c*) è necessario premettere alla stessa parola «ricostruzione» l'articolo «la».

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo degli emendamenti di carattere formale proposti dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti i due ultimi emendamenti aggiuntivi proposti dal relatore alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

I contributi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 7 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente, risultante da apposita perizia redatta da tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

Dopo la presentazione della perizia giurata l'ufficio del Genio civile autorizzerà l'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

*a*) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

*b*) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

*c*) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 7 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione.*

A mio parere sarebbe opportuno non modificare l'inizio del primo comma di questo articolo 8, ma cambiare l'ordine delle sue frasi in modo che suoni come segue: « I contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 7 per la riparazione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, comprese le riparazione organiche previste dalla legge 25 novembre 1962 n. 1684, sono concessi... ».

Nel comma secondo, anzichè dire: «...l'ufficio del Genio civile autorizzerà...» è preferibile dire: «...l'ufficio del Genio civile autorizza...». Più appresso, anzichè dire: «...fatta salva la procedura dei commi...» e meglio dire: «fatta salva la procedura prevista dai commi...».

Il comma terzo dovrebbe poi recitare come segue:

« Agli effetti del comma precedente, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano ovvero queste risultino distrutte o perdute ».

Faccio notare che si tratta di modifiche formali.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo degli emendamenti del relatore, inteso a sostituire la parte iniziale del primo comma.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti i due emendamenti sostitutivi proposti dal relatore al secondo comma.

*(Sono approvati).*

Metto infine ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, proposto sempre dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 8 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 7. Tale decreto indicherà gli uffici ai quali le domande vanno presentate nonche i termini per la presentazione delle perizie e dell'ulteriore documentazione che si renderà necessaria.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio del Genio civile.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

Per gli interventi indicati nel precedente articolo 7 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro apposito fondo il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta di quello per i lavori pubblici, si provvede alla determinazione della somma che, in relazione agli eventi verificatisi, va destinata agli interventi di cui alle lettere a), b), c), e) del precedente articolo 7 nonchè le zone di intervento. Con lo stesso decreto si provvede al trasferimento delle somme relative dal fondo di cui al comma precedente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed ove necessario al bilancio dell'Azienda nazionale

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

autonoma delle strade, per gli interventi di cui alla lettera *d*) del predetto articolo 7.

Il relatore, senatore Arnone, ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo rigo del secondo comma, la parola: « quello » con le altre: « del Ministro ».

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso si tratta di una modifica puramente formale.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

#### Art. 11.

Per far fronte agli interventi previsti nel precedente articolo 7, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi il 2 dicembre 1974 e giorni successivi nei comuni dell'Alta Valnerina in provincia di Perugia, indicati nell'elenco A allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni, lire 4.500 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 e lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello stesso stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni, lire 3.000 milioni e lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976 e 1977.

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire al terzo rigo le parole: « 2 dicembre 1974 e giorni successivi » con le altre: « nel dicembre 1974 ».

**D E C A R O L I S**. I movimenti sismici si sono verificati, però, anche nel gennaio 1975; sarebbe perciò meglio dire: « nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, nel testo suggerito dal senatore De Carolis.

(*E approvato*).

A quest'articolo è stato anche presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore De Carolis. Ne do lettura:

« Per i comuni di cui al comma precedente le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 8 devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 7, presentando la relativa domanda entro i termini sopra indicati.

L'apposita perizia di spesa è approvata dall'ufficio del Genio civile competente ».

**A R N O N E**, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

**A R N A U D**, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Carolis.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

## Art. 12.

All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo dell'articolo 11 il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Equiparazione dei documenti per la pesca (2188), di iniziativa dei deputati Ballarin ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati) »

**P R E S I D E N T E.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Equiparazione dei documenti per la pesca », d'iniziativa dei deputati Ballarin, Astolfi Maruzza, Conte, Faenzi, Foscarini, Lizzero, Menichino e Pani, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Avezzano Comes, di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**A V E Z Z A N O C O M E S,** relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame è composto di un'unico articolo.

Bisognerà ricordare che recenti disposizioni sulla disciplina della pesca marittima, hanno indicato come acque interne anche quelle demaniali marittime poste all'interno della linea costiera, come stagni, lagune, laghi, bacini salmastri, pseudo lagune eccetera.

Tale determinazione, però, comporta ulteriori difficoltà per l'esercizio della piccola pesca costiera e lagunare; i pescatori, infatti, per l'esercizio di tale attività sono obbligati a richiedere due documenti: il permesso di pesca di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, per la pesca nelle acque marittime, rilasciato dagli uffici periferici della marina mercantile, e la licenza di pesca nelle acque interne rilasciata dalla prefettura.

Si tratta dunque di due diverse autorizzazioni. Ora, i pescatori che esercitano la propria attività nelle acque marittime ed in quelle interne sono obbligati a richiederle entrambe ai due diversi enti. Con il disegno di legge in discussione, si intende equiparare alla licenza di pesca nelle acque interne il permesso di cui all'articolo 12 della legge n. 963 del 1965.

In proposito ricordo che con la legge per la nautica da diporto, si è già unificata la documentazione necessaria per la navigazione interna e per quella marittima in modo che non sorgano divergenze.

In conclusione propongo l'approvazione del disegno di legge che favorisce la categoria dei pescatori evitando loro numerose difficoltà burocratiche.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**S E M A.** Pochissime parole, signor Presidente, per sottolineare che il disegno di legge in esame tratta di problemi talmente ovvi, se paragonati ai grossi problemi attuali del mondo della pesca, che c'è soltanto da

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

meravigliarsi che non si sia provveduto prima al riguardo.

Si tratta comunque di un provvedimento necessario per il quale dichiaro la mia adesione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**L U C C H E S I ,** sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo concorda sull'opportunità del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge del quale do lettura:

*Articolo unico.*

Per l'esercizio della pesca nelle acque interne appartenenti al demanio marittimo, il permesso di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è equiparato alla licenza di pesca nelle acque interne.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Studi e ricerche nel settore della pesca marittima** » (2302) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E ,** relatore alla Commissione. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Studi e ricerche nel settore della pesca marittima », già approvato dalla Camera dei deputati.

Su tale disegno di legge sono io stesso relatore alla Commissione.

Gli onorevoli colleghi certamente ricordano che la legge 28 marzo 1968, n. 479, all'articolo 17, aveva previsto l'acquisto e la trasformazione, da parte del Ministero della

marina mercantile, di una nave da adibire a ricerche tecnologiche ed alla vigilanza sulla pesca marittima.

All'articolo 18 della medesima legge veniva autorizzato uno stanziamento per l'esercizio della nave e per le spese delle campagne cui era stata destinata, ma quel finanziamento di 100 milioni non è stato sufficiente tanto è vero che, con successiva legge dell'ottobre 1973, n. 676, tale limite di spesa venne portato a lire 350 milioni. Tuttavia, anche tale previsione si è rilevata non rispondente alle esigenze di ricerca tecnologica e di vigilanza che si intendeva soddisfare.

Appare quindi necessario, tenuto conto dell'esperienza passata e dei sempre più gravi oneri che l'attuazione del progetto originario comporterebbe, venire incontro alle esigenze suddette, al che, per l'appunto, si provvede con il provvedimento in discussione.

Esso prevede anche l'istituzione di un apposito comitato cui spetta il compito di coordinare i programmi di ricerca.

Il disegno di legge in questione è meritevole di approvazione in quanto rappresenta un importante strumento che consentirà di ovviare alle tradizionali carenze del nostro Paese nel campo della ricerca scientifica, in particolare di quella applicata alle attività ittiche.

Avendo terminata questa mia breve relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

**S E M A .** L'argomento in esame è tale che mi sarà concesso di spendere su di esso qualche parola in più. Apprezziamo i contenuti della relazione dell'onorevole Presidente e, in linea di massima, anche le finalità del disegno di legge, sulla quale ci asterremo per le ragioni che dirò subito. Innanzitutto, a nostro parere, si tratta appena di un inizio di legislazione che riguardi il futuro della ricerca scientifica nel campo della pesca nel nostro Paese. E questo, anche se molto limitato, è il lato positivo del provvedimento che ci induce a non votare in senso negativo. Non possiamo però votare a favore a causa della esiguità degli stanziamenti previsti che non permetteranno di raggiungere

risultati apprezzabili nel settore, e anche perchè il Ministero continua ad avere in mano tutto pignolescamente: le decisioni, le indicazioni, le conclusioni, le pubblicazioni, eccetera, metodo questo che non coincide con le esigenze della realtà che stiamo vivendo.

È lecito nutrire serie preoccupazioni a causa dell'impovertimento continuo del patrimonio nazionale ittico: delle acque interne, delle acque delle zone di altura e di tutto il Mediterraneo nel complesso. Numerose ne sono le cause: il barbaro saccheggio di questo patrimonio attraverso i secoli, ma soprattutto negli ultimi decenni con l'uso indiscriminato di sistemi di pesca irrazionali; la negligenza assoluta nei confronti di questo importante patrimonio; le conseguenze nefaste su di esso degli inquinamenti provocati dagli scarichi degli insediamenti urbani, dall'immissione nelle acque marine di sostanze chimiche e di prodotti petroliferi che, depositandosi sul fondo, impediscono il regolare riprodursi della fauna marina, immissioni dovute a cause fortuite (incidenti, errori) ma molto più spesso ad azioni dolose (scarichi abusivi, lavaggio di cisterne in mare aperto, eccetera.)

È necessario mettere un po' di ordine nel settore e cominciare a studiare seriamente i vari problemi. Esistono dei Paesi, onorevoli colleghi, che destinano al settore degli studi e delle ricerche nel campo della pesca marittima fondi pari a quelli che noi destiniamo all'intera Marina mercantile. Negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, nel Giappone si destinano annualmente centinaia di miliardi a questa voce. E tali somme non sono destinate soltanto alla ricerca e alla individuazione di nuovi banchi da sfruttare, o allo studio tecnico e sperimentale di nuovi natanti e nuove attrezzature per effettuare con maggior profitto la pesca. Ma si tratta di spese destinate soprattutto alla ricerca delle condizioni, e dei limiti entro cui esercitare la pesca allo scopo di preservare al massimo il patrimonio ittico delle acque territoriali dai danni che potrebbero derivare da una pesca condotta con metodi sbagliati e dagli effetti negativi dei vari eventi inquinanti di cui si diceva prima. Sen-

za trascurare la ricerca tendente a favorire il ripopolamento, l'arricchimento, lo sviluppo del patrimonio ittico esistente.

Con i fondi stanziati dal disegno di legge in discussione si può soltanto cominciare ad impostare un metodo di ricerca nel settore della pesca senza peraltro potere iniziare la ricerca stessa. Tuttavia, considerando questo provvedimento come un primo passo verso una certa direzione, ripeto che noi non daremo voto contrario, ma ci limiteremo ad astenerci.

Vorrei far notare che grazie al contributo dei colleghi comunisti dell'altro ramo del Parlamento, in sede di discussione del provvedimento alla 10ª Commissione della Camera, si è riusciti ad apportare delle modifiche importanti per quanto riguarda la composizione del Comitato di cui all'articolo 2. Mentre nella prima formulazione esso risultava composto esclusivamente da rappresentanti del Ministero, si è riusciti a far sì che in esso siano adeguatamente rappresentati il settore della ricerca, le organizzazioni sindacali, la federazione nazionale della pesca e le organizzazioni cooperative del settore. Il cointeressamento e la partecipazione diretta di questi settori ad una ricerca che attraverso studi e metodi scientifici porti ai migliori risultati pratici, non solo sul piano quantitativo ma anche sul piano qualitativo, garantisce a nostro avviso se non la certezza, certamente una fondata speranza che la difesa dei propri interessi porti ad operare con buona volontà per risolvere i vari problemi non soltanto nella direzione dell'economicità dei risultati, ma anche nella direzione di una effettiva ed efficace salvaguardia del patrimonio ittico.

Attualmente il pescatore svolge la sua attività dovunque si trovi il pesce. Se pescando distrugge il patrimonio ittico nazionale o quello algerino o di altri Paesi non se ne cura. Io credo che quando le organizzazioni professionali cooperativistiche saranno chiamate ad essere dirette compartecipi della tutela del patrimonio, si comporteranno in modo più responsabile e coerente, anche perchè saranno più informate sui vari problemi e più garantite dagli abusi altrui.

Per tutte queste considerazioni noi accogliamo il provvedimento come un fatto positivo, a patto che esso sia considerato come un primo passo, un primo, piccolo e timido passo, verso qualcosa di più organico, verso una ricerca scientifica nel settore della pesca marittima che abbia le caratteristiche necessarie per far fronte ad esigenze fortemente avvertite.

**A V E Z Z A N O C O M E S.** Vorrei dire poche cose, dal momento che il collega Sema ha trattato ampiamente l'argomento. Se sul provvedimento esaminato poco fa si si poteva fare dell'*humor*, su quello in esame si può tranquillamente fare del sarcasmo: il popolo italiano, con ottomila chilometri di coste, è arrivato per ultimo alla ricerca scientifica nel campo della pesca. Forse anche la Spagna ed il Portogallo ci hanno preceduto. In queste condizioni, trovarci di fronte ad un disegno di legge che affronta un problema di tanto interesse con uno stanziamento di soli 300 milioni, ci sembra veramente ridicolo.

Premetto che voterò a favore di questo provvedimento, non certo perchè mi sento obbligato a farlo dal fatto che la mia parte politica appoggia l'attuale Governo, ma soltanto perchè lo considero un primo passo verso una nuova visione del settore della pesca nel nostro Paese.

Tutti abbiamo delle colpe in questo campo troppo a lungo trascurato. Mi risulta personalmente che i privati spendono per la ricerca scientifica applicata alla pesca 500-600 milioni l'anno, mentre lo Stato, a cui fanno capo tanti compiti e tante responsabilità, si è sempre disinteressato di stabilire dove e come si può esercitare la pesca e dove il pesce deve essere lasciato in pace per dargli modo di proliferare e di rendere quindi di più e meglio in appresso. Non possiamo non considerare che sulle nostre coste si pesca ancora la cosiddetta « schiuma di mare », cioè quell'insieme di pescolini piccolissimi che costituiscono per alcuni una ghiottoneria, ma che potrebbero, crescendo, andare ad arricchire il patrimonio ittico. A mio parere meriterebbero la galera a vita,

non i pescatori, ma i responsabili di questa situazione.

Perchè il fatto è che il pescatore pesca il pesce dove lo trova, per sopravvivere; non ha questi problemi di coscienza, che invece noi dobbiamo avere impedendo questi sprechi. Come ben sa anche il senatore Crollanza, sulle coste pugliesi viene spesso praticata la pesca con le bombe di profondità: le Capitanerie di porto soltanto ultimamente hanno organizzato servizi di polizia. Al riguardo apro una parentesi, ricordando che ho presentato un disegno di legge tendente ad estendere ai dipendenti delle Capitanerie di porto l'indennità di polizia; anzi prego l'onorevole Presidente di voler iscrivere all'ordine del giorno della nostra Commissione questo provvedimento.

Tornando al disegno di legge al nostro esame, sono dell'avviso che la somma stanziata è davvero irrisoria: faccio voti perciò che il Ministero della marina mercantile nei prossimi anni incrementi e di molto questa somma, considerato che finalmente abbiamo incominciato ad interessarci di questo importante settore. Il mio voto favorevole ha proprio il significato di un incoraggiamento in questo senso.

**P R E S I D E N T E,** *relatore alla Commissione.* Prima di dare la parola al senatore Zaccari, voglio fornire una precisazione doverosa al senatore Avezzano Comes, il quale ha ricordato il suo disegno di legge per l'attribuzione di una indennità per il servizio d'istituto in favore del personale della marina mercantile.

In effetti questo disegno di legge è stato deferito all'esame congiunto della 1<sup>a</sup> e della 8<sup>a</sup> Commissione. C'è anche un altro provvedimento, di analogo oggetto, d'iniziativa del senatore Murmura. In materia è stato poi preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa: è quindi opportuno attendere la presentazione al Parlamento di quest'ultimo provvedimento e poi si potranno prendere accordi con la 1<sup>a</sup> Commissione ai fini dell'esame dei provvedimenti medesimi.

**Z A C C A R I.** Desidero esprimere la adesione del Gruppo democristiano a que-

sto disegno di legge, che è stato già illustrato dai colleghi che mi hanno preceduto, perchè effettivamente esso presenta un fatto nuovo ed importante nel settore della pesca nel quale siamo sempre andati avanti senza mai approfondire veramente problemi gravi ed impellenti.

Penso che il provvedimento in questione potrà dare, pur nella limitatezza dello stanziamento, un avvio valido e concreto agli studi, della fauna ittica; altre nazioni hanno progredito moltissimo in questo settore, hanno costituito anche delle riserve in cui la pesca è proibita, per favorire il ripopolamento ittico. Quindi c'è un campo vastissimo da esaminare, da studiare, per giungere a proposte concrete, ciò che è fondamentale per l'esistenza stessa dei nostri pescatori, che lungo le nostre coste conducono una vita faticosa.

**C R O L L A L A N Z A** Mi associo ai rilievi che sono stati fatti, con competenza e passione dal collega Sema, ed alle considerazioni dei colleghi Avezzano Comes e Zaccari.

Il problema in discussione è veramente di estrema importanza, tanto più che non è solamente nel settore della pesca, ma in genere in tutti i settori, che la ricerca scientifica è trascurata. Per quanto si riferisce alla ricerca scientifica nel mare, il problema è di maggiore importanza e di maggiore attualità, in considerazione del generale sviluppo demografico; in effetti solamente attingendo al mare si potrà provvedere alle esigenze alimentari delle popolazioni, come dimostrano gli studi sulle alghe marine.

La cifra di 300 milioni appare però del tutto irrisoria. Occorre perciò sollecitare il Governo, perchè una buona volta, per il settore così sacrificato della pesca ed in particolare della ricerca ad esso applicata, si adottino provvedimenti più adeguati.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore ho ben poco da aggiungere.

Tutti i colleghi intervenuti hanno condiviso l'opportunità del provvedimento pur lamentando l'esiguità dei fondi stanziati.

La parola ora al rappresentante del Governo.

**L U C C H E S I**, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è d'accordo su questo disegno di legge e ne raccomanda la sollecita approvazione.

Le giuste considerazioni che sono state fatte dai senatori Sema e Avezzano Comes mi trovano concorde: devo però dire che il disegno di legge è nato da un concerto tra il Ministero della marina mercantile ed i Ministri finanziari: il Ministero della marina mercantile aveva compreso l'importanza del problema e quindi aveva cercato di fare in modo, per quanto poteva e nella sua competenza, che lo stanziamento previsto in questo disegno di legge fosse molto più cospicuo, in quanto i problemi da affrontare sono importanti ed urgenti. Ma la situazione, come accennava prima il senatore Crollalanza, della nostra economia in questo particolare momento, non ha consentito al Ministero di spuntare quella cifra che certamente sarebbe stata più idonea rispetto a quella inserita nel provvedimento.

È stato qui detto, però, ed il Governo concorda, che questo è un inizio: certo, se non si comincia mai non s'arriva mai alle conclusioni ottimali verso cui si deve tendere. Anche il Ministero della marina mercantile, per quel che mi riguarda, per l'importanza che riveste il problema, vede le cose in questa prospettiva: cominciamo da questo primo passo; quando le prime prove diranno che lo stanziamento è del tutto inadeguato, una volta approvato questo disegno di legge sarà più facile anche al Ministero della marina mercantile ottenere sollecitamente, nei futuri bilanci, gli incrementi di spesa necessari.

La composizione del comitato tecnico-scientifico, modificata dalla Camera, è certamente più adeguata di quella prevista nel disegno di legge originale. I problemi della difesa della pesca, dal punto di vista scientifico, sono stati sempre attuali nel nostro

Paese, ma lo sono diventati molto di più in questi ultimi tempi per due motivi: il primo motivo sta nel fatto che non solo l'Italia, ma tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo pescano in modo indiscriminato; l'altro motivo è quello dell'inquinamento, che va affrontato organicamente.

Con questo disegno di legge si faranno i primi passi in avanti, che sono senz'altro in senso positivo: questo è importante. Poi l'esperienza ci dirà quali ulteriori passi dovranno essere compiuti nelle fasi successive.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile può concedere contributi ad enti ed istituti riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, operanti nel settore della pesca marittima, al fine di promuovere e di programmare studi e ricerche per lo sviluppo del settore stesso e per la protezione delle risorse biologiche.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui al successivo articolo 2.

Per la concessione dei contributi di cui al comma primo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980. Le somme non impegnate negli esercizi finanziari cui si riferiscono potranno essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresì in ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziare per gli esercizi successivi, a condizione che i contributi relativi vengano erogati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce.

Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi saranno stabilite con ap-

posito regolamento, approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 2.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima.

Il comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

- a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
- b) da tre esperti designati dal Ministro della marina mercantile, di cui uno del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;
- c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- e) da un esperto designato dal Ministro della sanità;
- f) da tre esperti scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli indicati dai presidenti delle Regioni;
- g) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- h) da quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative;
- i) da un esperto designato dalla federazione nazionale delle aziende di pesca (Federpesca).

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta; trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato, che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mer-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

cantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno del comitato è approvato, su proposta del comitato stesso, con decreto del Ministro della marina mercantile.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il comitato di cui all'articolo precedente propone al Ministro della marina mercantile i programmi di ricerca applicata alla pesca e ne indica le priorità. L'esecuzione di tali programmi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite in base ai programmi di cui al comma precedente sono esaminati dal comitato anzidetto, che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, cui può anche proporre la pubblicazione degli atti, i quali debbono in ogni caso essere trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 11 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è abrogato.

L'articolo 18 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni ».

*(È approvato).*

#### Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede con corrispondente riduzione del

capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione per il 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali** » (2189), di iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali », d'iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta, Sangallo, Merli, Belci e Marocco, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in discussione sia la 1<sup>a</sup> Commissione che la 2<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione.

**S A N T A L C O**, *relatore alla Commissione.* Il provvedimento in discussione intende disciplinare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali, riservando la competenza relativa al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, il quale provvede a mezzo di ordinanza in conformità, però, alle disposizioni del codice della strada e del codice della navigazione. Nei casi in cui le aerostazioni siano affidate in gestione ad enti o società, il potere di emanare ordinanze viene sempre esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente, sentiti gli enti e le società interessate.

Il disegno di legge prevede anche penalità per chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, si applicano anche quelle previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione che dispone l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 80 mila lire che è stata poi aumentata in quanto viene moltiplicata per 40 in base all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Sono gli organi di polizia stradale che, praticamente, hanno il dovere di far rispettare le ordinanze emesse dal direttore della circoscrizione aeroportuale, il quale può servirsi — d'accordo con i Comuni nel cui territorio ricade l'aeroporto — anche degli agenti e degli ufficiali di polizia municipale.

Non ho altro da aggiungere se non l'invito agli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Santalco della succinta ma completa relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A D E R C H I .** Il disegno di legge al nostro esame non disciplina la circolazione all'interno dell'aeroporto ma all'esterno, dove i comuni devono poter esercitare per intero la loro facoltà di disciplinare il traffico. I comuni eserciteranno il loro potere d'accordo con il direttore dell'aeroporto, per meglio rispondere alle esigenze del traffico aeroportuale, ma non possiamo consentire che sia loro sottratta la competenza sulla disciplina della circolazione per trasferirla al direttore dell'aeroporto. Quest'ultimo farà le sue proposte al Sindaco e il Sindaco emanerà le opportune ordinanze per far rispettare le norme di circolazione.

Per queste ragioni siamo contrari all'approvazione del disegno di legge.

**S G H E R R I .** Ritengo che occorra anche tener presente la legge comunale e provinciale. Questa legge stabilisce, infatti, che la competenza sulla viabilità spetta alle amministrazioni comunali o ai consorzi fra amministrazioni comunali.

Voi sapete che c'è una competenza dell'amministrazione provinciale per le strade classificate provinciali, comunali o vicinorie, eccetera. Il presente disegno di legge rischia di creare grossi conflitti di competenza. Infatti ha ragione il senatore Maderchi: se si trattasse della circolazione interna all'aeroporto, è ovvio che la regolamentazione del traffico sarebbe di competenza della direzione, sia esso privato o pubblico, ma trattandosi di strade al di fuori dell'area aeroportuale, la regolamentazione del traffico dipende dalla polizia e dal codice della strada. Quindi, se queste strade sono classificate di natura provinciale e comunale, esse ricadono sotto la competenza dell'amministrazione provinciale e comunale. E allora, in questi articoli possiamo sancire quello che vogliamo, ma domani non potrà non esserci amministrazione comunale e provinciale che, richiamandosi a quanto stabilito dalla legge provinciale e comunale, impugni, se crede di dover impugnare, le decisioni prese dalla direzione aeroportuale. In questo modo noi creiamo dei conflitti di competenza. D'altra parte l'articolo 3 non a caso dice che il direttore « ha inoltre la facoltà di servirsi, per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo, dei servizi di vigilanza urbano del comune metropolitano servito... ».

Vi prego anche di tenere conto che il direttore è pur sempre una autorità amministrativa, per certi versi burocratica e gerarchica, mentre le amministrazioni comunali e provinciali sono organi elettivi. Quindi, che un direttore aeroportuale, con tutta l'autorità che può avere, possa infirmare i poteri e i diritti di organi elettivi non è concepibile. Questo, a mio avviso, apre, tra l'altro, anche un altro grosso problema di rapporto tra le gerarchie amministrative e gli istituti elettivi.

**C R O L L A L A N Z A .** L'osservazione fatta sia dal senatore Maderchi che dal senatore Sgherri è fondata. Mi pare perciò sia opportuno attendere per la soluzione di questo problema la presentazione al Parlamento della riforma del codice della strada, il quale prevede (come già il vecchio codice) che, indipendentemente dalla disciplina statale

in materia di circolazione stradale, in determinati casi è riservato ai comuni di provvedere alla disciplina del traffico. In quella sede si potrà anche inserire una disciplina particolare per la circolazione entro il perimetro dell'area aeroportuale. Se invece non si vuole attendere il nuovo codice della strada, possiamo approvare il disegno di legge limitandone l'applicazione « al perimetro aeroportuale ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè la discussione che si è aperta su questo argomento che crea qualche perplessità è molto interessante desidero sentire il pensiero del Governo. È opportuno che il sottosegretario Degan ci chiarisca questi punti controversi; non tutto è chiaro e non solo per i colleghi dell'opposizione.

**D E G A N ,** *sottosegretario di Stato per i trasporti.* La ragione per cui si è affrontato questo argomento è dovuta ad uno stato di obiettiva confusione che vi è nell'ambito delle gestioni aeroportuali. Basta arrivare in qualsiasi aeroporto per rendersi conto di questo stato di confusione e della necessità di organizzare ciò che è strettamente inerente al servizio aeroportuale. Il problema è di regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali. In questo disegno di legge si fa certamente riferimento non solo a ciò che accade dall'aerostazione, in quanto zona aperta all'uso pubblico, ma anche a ciò che accade all'accesso alle aerostazioni. Si vuole cioè regolamentare l'accesso alle aerostazioni, sul quale chi ha la responsabilità dell'attività aeroportuale fino a questo momento non poteva dire assolutamente niente, in maniera da coordinarlo con l'attività che si svolge all'interno della aerostazione. È evidente che, quando si dice « aeroporto », ci si riferisce al perimetro aeroportuale; ed alle aree stradali aperte all'uso pubblico. La disciplina delle attività che si svolgono all'interno dell'aeroporto compete indubbiamente o al direttore, se si tratta di aeroporto di Stato, o alle società di gestione dell'aeroporto; ma qui il problema era quello di riconnettere la responsabilità su quanto si svolge all'interno dell'aeroporto con quanto si svolge

nelle sue immediate adiacenze, cioè per quanto riguarda i parcheggi, la possibilità di regolamentare la circolazione e via dicendo. È chiaro che la vigilanza viene lasciata agli organi normali di tutela, tanto è vero che si fa riferimento preciso alla necessità di una intesa che deve essere raggiunta con i comuni interessati.

Francamente non riesco a capire come sia nata la preoccupazione di una regolamentazione che si dilatasse in maniera inopinata al di là di quanto non fosse di competenza della direzione aeroportuale. La locuzione è tradizionale, quando si dice « nell'aeroporto » si intende dire là dove c'è l'aeroporto e non certamente là dove l'aeroporto non c'è; cioè si intende dire là dove già oggi esiste in qualche misura la proprietà dell'aeroporto, se non in termini catastali per lo meno in termini di area asservita all'uso dell'aeroporto. Si tratta di una regolamentazione, in definitiva, che tende a precisare anche una specifica responsabilità, altrimenti continueremo in uno stato di confusione che ha procurato numerose lamentele.

**M A D E R C H I .** L'argomentazione adottata dall'onorevole Sottosegretario non mi convince. Io sono di questa opinione: la circolazione stradale è regolamentata dal codice della strada e dalle disposizioni che l'amministrazione comunale prende sul suo territorio. Se sul suo territorio c'è anche l'aeroporto, in accordo con l'autorità aeroportuale l'amministrazione comunale potrà stabilire quali sono le zone dove si parcheggia o si transita. Quindi, quando si tratta di area aperta all'uso pubblico, la competenza è sempre dell'amministrazione comunale; quando si tratta di area di proprietà dell'aeroporto, riservata ai servizi aeroportuali, la competenza è del direttore dell'aeroporto stesso. Tutto questo che io dico è esatto, tanto è vero che si sente la necessità di dire: « poi mi dovete dare i vigili per far rispettare queste disposizioni! »; tanto è vero che il comune manda i vigili sulla base della richiesta che farà il direttore, senza rinunciare comunque al suo potere, ad un potere che è suo e che gli viene riconosciuto anche da questo disegno di legge.

Il problema è quello di coordinare le richieste dell'aeroporto con quelle della cittadina nel suo complesso e per trovare questo coordinamento non c'è bisogno di fare una legge! Responsabile della circolazione è l'amministrazione comunale.

Se sono aree aeroportuali, la disciplina della circolazione è di competenza dell'aeroporto, questo è pacifico. Tutte le altre strade o sono statali, o sono comunali, o sono provinciali; ed è su queste strade o statali, o comunali, o provinciali, che si esercita la competenza delle rispettive Amministrazioni.

Allora direi: che senso ha questo provvedimento, quando è pacifico che sulle aree aeroportuali la competenza a decidere è della direzione aeroportuale che si può giovare del codice della strada, delle forze di polizia e dei vigili urbani?

**S G H E R R I**. Quando si parla del disegno di legge di aree stradali aperte all'uso pubblico bisogna specificare se si tratta solo di spiazzi, perchè se si parla di strade non ci può essere alcuna competenza del direttore dell'aeroporto.

**P I S C I T E L L O**. Concordo con quanto è stato detto dai colleghi circa la competenza in materia di regolamentazione del traffico: nelle strade statali tale competenza è dello Stato e della polizia stradale; nelle strade comunali e nelle aree comunali la competenza è del comune, nelle aree provinciali delle provincie, e nelle strade private la competenza è del proprietario.

**S A N T A L C O**, *relatore alla Commissione*. In considerazione delle perplessità manifestate e della esigenza di un maggior approfondimento del disegno di legge, propongo la nomina di un'apposita Sottocommissione.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Stanziamiento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta** » (948-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamiento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Tanga di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

**T A N G A**, *relatore alla Commissione*. La 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha modificato l'articolo unico di cui si compone il presente disegno di legge, al secondo comma, a seguito di una osservazione fatta dalla Commissione bilancio in merito alla norma di copertura. Si tratta di una modifica formale, della quale propongo l'approvazione insieme all'intero disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

8ª COMMISSIONE

95° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1975)

« All'onere di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, a tal uopo intendendosi prorogato il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

DOTT. GIULIO GRAZIANI